

REGOLAMENTO della EDILI REGGIO EMILIA – CASSA

REGOLAMENTO PRESTAZIONI TERRITORIALI

Art. 23 - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI PER I LAVORATORI

Requisiti per il diritto alle assistenze

Il diritto per ottenere le sotto elencate assistenze extra-contrattuali è determinato dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:

- a) risultare alle dipendenze di impresa iscritta presso la nostra cassa edile, in regola con la trasmissione ed il pagamento mensile delle denunce dei propri lavoratori dipendenti (DURC on line).
- b) aver maturato sei mesi di iscrizione presso la nostra cassa edile, con almeno 900 ore denunciate (ore lavorate, permessi, malattie, infortuni, festività infrasettimanali, ferie, cig, congedi parentali, legge 104), anche presso altre Casse Edili, nel periodo precedente l'evento, per i lavoratori assunti a tempo pieno.

I nuovi assunti in edilizia devono aver raggiunto, nei tre mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero minimo di 500 ore denunciate.

- c) per i lavoratori part-time con contratto debitamente riconosciuto aver maturato sei mesi di iscrizione, e un numero di ore rapportate al contratto.

Le norme valgono anche per i lavoratori in trasferta per i quali ricorre l'obbligo di iscrizione in Casse Edili che non riconoscono la reciprocità delle ore.

- d) per il rimborso degli "assegni di studio" (scuola media inferiore, superiore e post diploma) e il rimborso per spese di cartoleria scuola primaria, le domande dovranno pervenire dal 01/11 al 31/01 del medesimo anno di frequenza; per gli "assegni di studio" universitari le domande dovranno pervenire dal 01/11 al 31/01 dell'anno accademico appena concluso. Per poter usufruire della prestazione è condizione essenziale che il lavoratore sia attivo con ore lavorate e/o equiparate presso la nostra cassa edile nel mese di ottobre.

- e) per il rimborso "asilo nido" le domande dovranno pervenire dal 01/05 al 30/06 del medesimo anno di frequenza. Per poter usufruire della prestazione è condizione essenziale che il lavoratore sia attivo con ore lavorate e/o equiparate presso la nostra cassa edile nel mese di aprile.

- f) per il rimborso di spese di attività extra scolastiche le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre di ogni anno.

- g) per il premio natalità le domande dovranno pervenire entro 90 giorni dalla nascita e/o adozione, per il premio matrimoniale la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data dell'evento.

- h) aver presentato domanda alla Cassa nei termini previsti per ogni tipologia di assistenza.

Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell'impresa, il lavoratore manterrà comunque il diritto ad usufruire delle assistenze, che verranno corrisposte nel momento in cui l'impresa stessa regolarizzerà la sua posizione contributiva.

ASSISTENZE

1. SUSSIDIO PER DECESSO

In caso di decesso del lavoratore la Cassa eroga agli eredi, un sussidio "una tantum" nella misura di:

€ 2.070,00 per malattia e infortunio extra lavoro

Alla domanda, che dovrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso, dovranno essere alle-

gati il certificato di morte, lo stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o denuncia di successione attestante gli aventi diritto (eredi per i quali dovranno essere allegati i codici fiscali e le copie dei documenti di identità), l'autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi minori.

2. SUSSIDIO PER INABILITA' CIVILE / PERMANENTE ASSOLUTA (INPS)

Al lavoratore al quale venga riconosciuta dall'INPS una inabilità lavorativa totale e permanente (art. 2 e 12 L. 118/71), la Cassa eroga un sussidio "una tantum" di € **3.100,00**.

Al lavoratore al quale venga riconosciuta dall'INPS una inabilità permanente assoluta (art. 222/84), la Cassa eroga un sussidio "una tantum" di € **5.000,00**.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni, successivi al ricevimento della comunicazione di riconoscimento dell'inabilità permanente assoluta rilasciata dall'INPS, unitamente alla copia del verbale di commissione attestante una delle seguenti casistiche:

- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L.118/71) 100%
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o ultrasessantacinquenne o minore, con diritto all'indennità di accompagnamento per l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80)
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o ultrasessantacinquenne o minore con diritto all'indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).

3. SUSSIDIO PER MALATTIE DI DURATA SUPERIORI AL PERIODO DI COMPORTO

Nel caso in cui la malattia del lavoratore iscritto, superi il periodo di conservazione del posto di lavoro, stabilito dai CCNL, ed il rapporto di lavoro non venga risolto, la Cassa erogherà al lavoratore stesso un trattamento economico di assistenza pari a **30,00 €** giornalieri.

Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto, a partire dal 1° giorno oltre il termine della conservazione del posto di lavoro, per un massimo di 90 gg. e soltanto in assenza di indennizzo da parte dell'INPS.

Per il diritto occorre che il lavoratore, tramite domanda, faccia pervenire alla Cassa copia della certificazione medica attestante l'inabilità al lavoro e la dichiarazione dell'azienda comprovante la continuazione del rapporto di lavoro.

4. SUSSIDIO STRAORDINARIO

Nel caso in cui il lavoratore iscritto si trovi in particolari condizioni di necessità economiche per motivi famigliari o di salute, conseguenti ad eventi straordinari e non rientranti nell'ambito di applicazione delle suindicate assistenze, la Cassa può erogare, su decisione della Presidenza, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, un sussidio straordinario una tantum.

La domanda deve essere presentata dall'interessato corredata da documentazione che consenta di valutarne lo stato di necessità.

5. ASSEGNI DI STUDIO

Nell'intento di favorire negli studi i figli, o equiparati a carico, dei lavoratori iscritti, potranno presentare domanda gli **studenti** di Scuole Statali o Istituti Professionali legalmente riconosciuti o parificati, che effettuano corsi sia diurni che serali e gli **studenti** che frequentano corsi universitari, parauniversitari o di specializzazione post-diploma legalmente riconosciuti.

La Cassa corrisponde assegni di studio annuali del valore di:

- **€ 500,00** per coloro che frequentano le Scuole Medie Superiori e Scuole Professionali

- **€ 900,00** per coloro che frequentano Corsi Post-Diploma non finanziati
- **€ 1.150,00** per coloro che frequentano Corsi Universitari di Laurea
- **€ 300,00** in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023 per una sola volta nel triennio di frequenza delle Scuole Medie Inferiori.

Le domande dovranno pervenire dall'1 novembre al 31 gennaio e se in regola saranno liquidate entro il 31 marzo.

Non saranno liquidati assegni di studio, per coloro che risultano frequentare per la seconda volta la stessa classe a prescindere dall'istituto frequentato ed i fuori corso per l'università.

I documenti da presentare sono:

- 1) certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31 ottobre per scuola media inferiore, superiore, corso post-diploma.
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall'Università, che attesti il superamento di quattro esami per ogni anno accademico.
- 3) stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- 4) estratto di nascita completo dello studente per i coniugi separati.
- 5) dichiarazione delle detrazioni dello studente e delega domiciliazione pagamento.

6. ASILO NIDO (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Per i figli, o equiparati a carico, dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile riconosce un rimborso del costo di massimo sei rette pagate per un valore massimo di euro **1.200,00** (milleduecento) per ogni anno di frequenza, che non potrà comunque in nessun caso superare la spesa sostenuta dal lavoratore.

Le domande dovranno pervenire dall'1 maggio al 30 giugno del medesimo anno di frequenza e se in regola saranno liquidate entro il 30 settembre.

I documenti da presentare sono:

- Nr. 6 ricevute delle rette regolarmente pagate
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.

7. PREMIO NATALITA'/ADOZIONE 1^ e 2^ FIGLIO (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Al lavoratore iscritto, la Cassa Edile riconosce un premio natalità/adozione per il primo e secondo figlio del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta) cadauno.

Le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dalla nascita/adozione di ognuno dei figli.

I documenti da presentare sono:

- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- estratto di nascita completo di maternità e paternità.

8. RIMBORSO PER SPESE DI ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE – ESTERO (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Per i figli dei lavoratori iscritti dalla prima elementare alla quinta superiore, la Cassa Edile riconosce, al lavoratore iscritto, un rimborso del valore massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per vacanza studio effettuate all'estero.

Le domande dovranno pervenire entro il 30/09 di ogni anno.

I documenti da presentare sono:

- Ricevuta pagata dell'attività
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.

- estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
- Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10 se non già presentato in cassa edile per altre prestazioni

9. RIMBORSO PER SPESE DI ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE – CAMPUS SPORTIVI – CENTRI LUDICO RICREATIVI – GRESE – ORATORIO (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Per i figli dei lavoratori iscritti dalla prima elementare alla quinta superiore, la Cassa Edile riconosce, al lavoratore iscritto, un rimborso del valore massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per campus sportivi, centri ludico ricreativi, grese, oratorio.

Le domande dovranno pervenire entro il 30/09 di ogni anno.

I documenti da presentare sono:

- Ricevuta pagata dell'attività
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
- Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10 se non già presentato in cassa edile per altre prestazioni

10. SCUOLA PRIMARIA (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Al lavoratore iscritto, la Cassa Edile riconosce per i figli iscritti alla scuola primaria un rimborso per spese di cartoleria del valore di euro 150,00 (centocinquanta) lordi per il biennio e di euro 150,00 (centocinquanta) lordi per il triennio.

Le domande dovranno pervenire dall'1 novembre al 31 gennaio e se in regola saranno liquidate entro il 31 marzo.

I documenti da presentare sono:

- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
- Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10

11. PREMIO MATRIMONIALE (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Al lavoratore iscritto, che abbia contratto matrimonio, la Cassa Edile riconosce un premio del valore di euro 350,00 (trecentocinquanta).

La domanda potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data dell'evento.

I documenti da presentare sono:

- Certificato di matrimonio concordatario e/o civile – per i lavoratori stranieri la documentazione comprovante il matrimonio contratto all'estero dovrà essere accompagnata da traduzione del consolato del paese di origine per i paesi UE, oppure ambasciata italiana o consolato del loro paese in Italia per i cittadini extra UE.

Gli Organismi Amministrativi della Cassa si riservano la facoltà di modificare e/o integrare le attuali assistenze.

Per poter usufruire delle prestazioni extra contrattuali si dovranno applicare le procedure adottate per le altre assistenze, ossia: le domande dovranno essere inoltrate su moduli predisposti a tale scopo dalla Cassa debitamente compilati e sottoscritti.

La Cassa provvederà al pagamento della prestazione, una volta completata l'istruttoria.

L'eventuale documentazione mancante verrà segnalata agli interessati.

Nel caso di documentazione incompleta, a qualsiasi titolo, il pagamento avverrà dopo il comple-

tamento della domanda.

INDUMENTI DA LAVORO

La Cassa distribuisce annualmente, l'abbigliamento tecnico, a tutti i lavoratori, dipendenti di aziende regolari.

Per acquisire il diritto alla fornitura dovranno sussistere le seguenti condizioni:

- Il lavoratore deve essere in forza presso impresa iscritta alla Cassa nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo;
- Il lavoratore deve aver maturato nello stesso periodo 750 (settecentocinquanta) ore;
- La Cassa deve effettuare la rilevazione, finalizzata all'acquisto del materiale entro fine giugno, e l'ordine al fornitore entro il mese di luglio.

La consegna del vestiario alle imprese verrà effettuata entro il mese di dicembre e comprenderà un set estivo e un set invernale, confezionato singolarmente per ogni addetto.

A richiesta dell'impresa, la fornitura potrà tenere conto di specifiche lavorazioni (es. stradali, restauro, tinteggi) ed essere integrata con il logo aziendale.

L'eventuale sostituzione del vestiario potrà essere effettuata solo attraverso la Cassa, le carenze riscontrate dovranno essere denunciate per iscritto, in modo da consentire adeguati controlli nei confronti del fornitore.

ULTIMA MODIFICA

Adozione Regolamento decorrenza 01/01/2026